

REGOLAMENTO (CEE) N. 1406/73 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1973

che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, per la segala da panificazione e per il granturco in giacenza alla fine della campagna 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'indennità di compensazione prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE deve permettere segnatamente di evitare un afflusso massiccio di cereali all'intervento nel momento in cui vengono a cessare le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento, mentre gran parte dei cereali in giacenza potrebbe essere immessa direttamente sul mercato prima del nuovo raccolto; che la situazione delle giacenze di frumento tenero nell'insieme della Comunità nonché delle giacenze di segala da panificazione in alcune regioni della Comunità induce ad accordare a tali cereali l'indennità di compensazione;

considerando che, malgrado una situazione deficitaria per il granturco nell'insieme della Comunità, taluni quantitativi di questo cereale rischiano di essere offerti all'intervento in determinate regioni; che è pertanto opportuno fissare anche per questo cereale un'indennità di compensazione; che la commercializzazione di un raccolto si estende in effetti normalmente oltre la fine della campagna e che pertanto la concessione di un'indennità di compensazione consente di evitare che notevoli quantitativi, di norma in giacenza alla fine della campagna, giungano all'intervento negli ultimi mesi della stessa;

considerando che è opportuno fissare l'importo dell'indennità di compensazione calcolando la differenza fra i prezzi indicativi fissati per la campagna di commercializzazione 1973/1974 e quelli validi nell'ultimo mese della campagna in corso;

considerando che l'indennità di compensazione non può essere accordata per cereali raccolti nella Comunità nel 1973 e che, di conseguenza, non hanno su-

bito alcun aumento di costo dovuto al magazzinaggio; che, dato il rapporto esistente tra il regime d'intervento e quello dell'indennità di compensazione, è opportuno accordare quest'ultima soltanto per cereali di qualità sana, leale e mercantile ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento n. 120/67/CEE;

considerando che l'indennità di compensazione deve essere adattata, per quanto riguarda la sua applicazione nei nuovi Stati membri, in funzione dei loro livelli di prezzi che sono ancora differenti da quelli della Comunità nella sua composizione originaria; che è quindi opportuno prendere come base di calcolo non più il prezzo indicativo, ma il prezzo indicativo diminuito dell'importo compensativo « adesione » applicabile a ogni cereale e per ogni nuovo Stato membro interessato; che pertanto l'indennità di compensazione nei nuovi Stati membri deve essere diminuita del divario esistente fra l'importo compensativo « adesione » valido per il 1972/1973 e quello valido per il 1973/1974; che, nel caso in cui il risultato di tale sottrazione desse una cifra negativa, è opportuno portare a zero l'indennità di compensazione comunitaria applicabile nei nuovi Stati membri interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un'indennità di compensazione è accordata per il frumento tenero e per la segala da panificazione in giacenza nella Comunità alla fine della campagna di commercializzazione 1972/1973.

L'ammontare di tale indennità è di 9,56 unità di conto per tonnellata per il frumento tenero e di 1,79 unità di conto per tonnellata per la segala da panificazione.

2. Nei nuovi Stati membri l'indennità per il frumento tenero e per la segala da panificazione viene fissata nel seguente modo:

	<i>Frumento tenero</i>	<i>Segala da panificazione</i>
Danimarca	7,98	1,79
Irlanda	8,37	—
Regno Unito	3,35	—

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

Articolo 2

L'ammontare dell'indennità di compensazione da accordare, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, per il granturco in giacenza nelle zone di produzione eccedentaria alla fine della campagna 1972/1973 è di 5,78 unità di conto per tonnellata.

Articolo 3

Le indennità di compensazione di cui agli articoli 1 e 2 non sono accordate per i cereali che provengono

dal raccolto 1973 o che non rispondono alla qualità minima esigibile all'intervento. Inoltre, per quanto concerne la segala da panificazione che non risponde alle condizioni richieste per la maggiorazione, fissate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 120/67/CEE, l'indennità di compensazione non viene accordata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS
